



Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella  
Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

## **Ordinanza sulle epizoozie (OFE)**

**Modifica del 10 gennaio 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 10, 16, 20, 32 capoverso 1<sup>bis</sup>, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulle epizoozie (LFE);

visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sulla protezione degli animali,

**Art. 16** Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane

<sup>1</sup> I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un'autorità competente.

<sup>2</sup> Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale.

<sup>3</sup> Devono precedentemente registrarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio le persone che intendono:

- a. detenere per la prima volta un cane;
- b. importare un cane;

<sup>1</sup> RS 916.401

<sup>2</sup> RS 916.40

<sup>3</sup> RS 455

c. prendere in custodia un cane per oltre tre mesi.

<sup>4</sup> L'autorità competente rileva i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. indirizzo.

<sup>5</sup> Essa registra inoltre il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, previa autorizzazione della persona in questione.

<sup>6</sup> Essa registra i dati nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

#### *Art. 17* Identificazione dei cani

<sup>1</sup> I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.

<sup>2</sup> L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.

<sup>3</sup> Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza o tipo di razza;
- e. colore del manto;
- f. nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane;
- f. nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
- h. nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
- i. data dell'identificazione.
- j. numero del microchip.

#### *Art. 17a* Microchip per l'identificazione

<sup>1</sup> I microchip per l'identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:2008<sup>4</sup> e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT<sup>5</sup> concer-

<sup>4</sup> I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>5</sup> **RS 784.101.2**

nenti l'offerta e l'immissione in commercio di nuovi impianti di telecomunicazione (art. 6–19 OIT).

<sup>2</sup> I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

<sup>3</sup> Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

<sup>4</sup> Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip.

#### *Art. 17b* Verifica dell'identificazione per i cani importati

<sup>1</sup> In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l'importazione deve far verificare l'identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.

<sup>2</sup> Con la verifica dell'identificazione si rilevano i seguenti dati:

- a. dati di cui all'articolo 17 capoverso 3 lettere a–e, se non sono completi;
- b. nome, cognome e indirizzo della persona che ha importato il cane;
- c. nome e cognome del veterinario che ha verificato l'identificazione;
- d. data della verifica dell'identificazione;
- e. numero del passaporto per animali da compagnia con cui il cane è stato importato;
- f. data dell'importazione;
- g. numero del microchip straniero.

#### *Art. 17c* Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario

<sup>1</sup> I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l'identificazione o con la verifica dell'identificazione.

<sup>2</sup> Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detentori di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

#### *Art. 17d* Obblighi del detentore di cani e delle persone che importano o prendono in custodia un cane

<sup>1</sup> Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a registrarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani.

<sup>2</sup> Il detentore di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi sono tenuti a registrare nella banca dati il decesso di un cane entro dieci giorni.

<sup>3</sup> Essi sono tenuti a notificare i cambiamenti di nome e di indirizzo al gestore della banca dati entro dieci giorni. I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all'autorità competente del nuovo luogo di domicilio.

*Art. 17e* Registrazione di dati da parte dell'autorità competente

<sup>1</sup> L'autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

<sup>2</sup> Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l'acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati.

*Art. 17f* Registrazione di dati da parte del gestore della banca dati sui cani

<sup>1</sup> Il gestore della banca dati sui cani registra i dati notificati secondo l'articolo 17a capoversi 3 e 4.

<sup>2</sup> Esso può registrare nella banca dati sui cani i pertinenti dati per le persone, le istituzioni e le autorità tenute alla registrazione di dati.

*Art. 17g* Registrazione di altri dati

I Cantoni possono registrare o far registrare altri dati nella banca dati sui cani.

*Art. 17h* Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:

- a. l'USAV;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. i veterinari cantonali;
- d. le autorità competenti designate dai Cantoni;
- e. il gestore della banca dati sui cani.

<sup>2</sup> I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso.

<sup>3</sup> I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:

- a. la registrazione della vendita e dell'acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi;
- b. la registrazione del decesso di un cane.

<sup>4</sup> I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

*Art. 17i* Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consultare online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane;
- b. le autorità di polizia.

<sup>2</sup> Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Svizzera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi.

<sup>3</sup> Per l'adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto cantonale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

*Art. 17j* Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate

<sup>1</sup> L'USAV definisce per le autorità federali l'entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.

<sup>2</sup> I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l'entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.

*Art. 17k* Assegnazione dei diritti di accesso

L'USAV assegna i diritti di accesso alle autorità federali. I Cantoni assegnano gli altri diritti di accesso.

*Art. 17l* Conservazione dei dati

Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l'articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l'articolo 74 capoverso 6 dell'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>6</sup> sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell'ultimo cane.

*Art. 17m* Governo elettronico

I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 2015<sup>7</sup> concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016 – 2019).

<sup>6</sup> RS 455.1

<sup>7</sup> FF 2015 7981

*Art. 18* Registri cantonali dei cani

I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di consultare i registri dei cani tenuti in relazione alla riscossione delle tasse sui cani.

*Titolo prima dell'art. 18a***Sezione 2a: Registrazione di determinate aziende detentrici di animali e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali***Art. 35 cpv. 1 e 3 lett. c*

<sup>1</sup> La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.

<sup>3</sup> La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:

c. mancata frequentazione del corso di formazione continua o mancata ripetizione del corso di introduzione.

*Art. 36, rubrica e cpv. 1, 4 e 5*

Corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame

<sup>1</sup> I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.

<sup>4</sup> Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizootie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.

<sup>5</sup> L'USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.

## II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Ordinanza del 28 novembre 2014<sup>8</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia**

### *Ingresso*

visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 1966<sup>9</sup> sulle epizoozie (LFE); in esecuzione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>10</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

*Art. 5* Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia

Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall'USAV allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.

### *Art. 34 cpv. 1 e 2bis*

<sup>1</sup> Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull'animale e sul suo detentore.

<sup>2bis</sup> Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE.

## **2. Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia<sup>11</sup>**

### *Art. 10<sup>quater</sup> cpv. 2 lett. d, 3 e 4*

<sup>2</sup> L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

#### *d. Abrogata*

<sup>3</sup> Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.

<sup>4</sup> Esso registra ogni anno nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966<sup>12</sup> sulle epizoozie i cani per la protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2.

<sup>8</sup> RS 916.443.14

<sup>9</sup> RS 916.40

<sup>10</sup> RS 0.916.026.81

<sup>11</sup> RS 922.01

<sup>12</sup> RS 916.40

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

